

Art. 177 - Informazione e formazione

Ultima modifica: Domenica, 30 Maggio 2021 07:41

Visite: 6596

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'[articolo 18](#), comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

- 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'[articolo 174](#);
- 2) le modalità di svolgimento dell'attività;
- 3) la protezione degli occhi e della vista;

b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).